MDA
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Venezia 30175
Via delle Industrie, 19/c
t. +39 041 5389430
fax +39 041 5384524

Padova 35131
Via N. Tommaseo, 78/A
t. +39 049 8364454
fax +39 049 8776395

Treviso 31100
Via Manzoni, 15
t. +39 0422 1762034
fax +39 0422 591376

PERIZIA DI STIMA
DEI CREDITI D'IMPOSTA DELLA DITTA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 'CASAGRANDE MARINO'

PROC. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 33/2024

GIUDICE DELEGATO: DOTT. MUNARO LUCIO

CURATORE: DOTT. ALDO VAN DEN BORRE

INDICE

1	OGGETTO DELL'INCARICO	*Pag. 3*
2	BREVI CENNI SULLA DITTA E SULLA MATURAZIONE DEI CREDITI	*Pag. 4*
3	ORIGINE, CARATTERISTICHE E CEDIBILITÀ DEI CREDITI	*Pag. 4*
4	LA RESPONSABILITÀ ASCRIVIBILE AL CESSIONARIO NELL'ACQUISTO DEI CREDITI FISCALI	*Pag. 6*
4.1	Il grado di diligenza richiesto al cessionario per l'acquisto dei crediti in esame	*Pag. 8*
4.2	Le indicazioni fornite dalla prassi per escludere la colpa del cessionario	*Pag. 9*
4.3	La correlazione tra l'esito dei controlli prescritti dalla Prassi e il valore dei crediti	*Pag. 10*
5	LE VERIFICHE OPERATE PER CIASCUNA POSIZIONE	*Pag. 10*
5.1	Controlli preliminari	*Pag. 11*
5.2	Controlli documentali	*Pag. 12*
5.3	Controlli sostanziali	*Pag. 16*
6	I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE	*Pag. 17*
6.1	Il grado di rischio in cui rientrano le singole posizioni esaminate	*Pag. 18*
7	LA STIMA DEL VALORE ATTRIBUIBILE IN SEDE DI CESSIONE E LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO DELLA [redacted]	*Pag. 20*
7.1	La svalutazione derivante dal grado di rischio	*Pag. 20*
7.2	La svalutazione commerciale	*Pag. 22*
7.3	La svalutazione derivante dalla procedura di liquidazione giudiziale	*Pag. 23*
7.4	La stima del potenziale valore di realizzo dei crediti e la valutazione di congruità della proposta di [redacted]	*Pag. 23*
8	CONCLUSIONI	*Pag. 24*

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Io sottoscritto Avv. Andrea Codemo, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso, con studio in Treviso, Via Manzoni 15, cod. fisc. n. CDMNDR71H06L407U, sono stato incaricato dal Dott. Aldo Van Den Borre, cod. fisc. n. VNDLDA54L14L407M, Curatore della Procedura di liquidazione giudiziale n. 33/2024 della Ditta 'Casagrande Marino' e domiciliato presso il suo studio in Silea (TV), Via Treviso 61, di **analizzare la tipologia, la natura e la consistenza dei crediti fiscali "cedibili a chiunque" presenti nel cassetto fiscale della ditta individuale Casagrande Marino in liquidazione giudiziale per un valore nominale complessivo pari a 4.569.383,73 € al fine di stabilirne il potenziale valore di realizzo, valutando altresì la congruità dell'offerta d'acquisto dei citati crediti pervenuta dalla [redacted] in data [redacted] al prezzo di 914.000,00 €.**

I crediti sopra menzionati sono stati così determinati previo accesso della Curatela alla predetta piattaforma in data del 21 maggio 2024 (**all. n. 1**).

Crediti tracciabili (tot. **4.275.812,60 €** relativi alle rate 2024 ss. ancora cedibili a chiunque):

Anno di riferimento	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Crediti fruibili nel modello F24	Cedibilità dei crediti					
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche	Non cedibile
Totali	2.600,00	4.993.899,00	221.597,00	0,00	235.020,00	0,00	468.616,90	4.275.812,60	14.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Crediti non tracciabili (tot. 299.792,25 €, di cui **293.571,13 €**[1] relativi alle rate 2024 ss. ancora cedibili a chiunque).

Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
Totali	0,00	10.889.506,00	118.789,00	0,00	9.906.889,14	565.039,63	0,00	846.510,91	846.510,91	604.722,85	299.792,25	304.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A supporto dei citati crediti, la Curatela ha rinvenuto dalla Ditta Casagrande Marino un archivio digitale contenente 1462 cartelle nominate per codice fiscale, di cui 1346 cartelle riferite ai crediti in esame, all'interno delle quali è stata riscontrata la documentazione utile a verificarne l'esistenza.

[1] Dall'ammontare di 299.792,25 € devono essere infatti sottratte le rate antecedenti al 2024 non più utilizzabili dal cessionario e, per l'effetto, non più cedibili, pari a 6.221,12 €.

2. BREVI CENNI SULLA DITTA E SULLA MATURAZIONE DEI CREDITI.

La Ditta Casagrande Marino (di seguito, anche, 'la Ditta') è stata iscritta presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno in data 9 dicembre 2015 con il seguente scopo: "*commercio al dettaglio di stufe a pellet, a biomassa, impianti per il risparmio energetico (caldaie a gas, pompe di calore, impianti solari termini e fotovoltaici) nonché accessori e altri prodotti di uso domestico*".

La Ditta ha operato sia in proprio, provvedendo personalmente all'installazione al dettaglio di impianti, che come *general contractor*, ossia assumendo gli incarichi dai clienti e sub-appaltando l'esecuzione delle opere a imprese terze.

Con l'introduzione e il potenziamento dell'istituto dello "sconto in fattura" (strumento che consente al cliente finale di pagare con le proprie finanze solo una parte dell'importo fatturato cedendo, per la parte restante, il credito fiscale maturato grazie all'intervento), ad opera del combinato disposto dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, la Ditta ha espanso la propria attività in tutta Italia, operando prevalentemente come *general contractor*.

Dal 2021 in poi, dunque, l'impresa ha aumentato esponenzialmente il proprio fatturato, che è stato generato principalmente con i predetti crediti fiscali, creando una situazione di illiquidità causata, da una parte, dai costi reali e tangibili che la Ditta ha dovuto sostenere finanziariamente nei confronti dei terzi installatori e, dall'altra parte, dalle concrete difficoltà nell'utilizzo e nella monetizzazione dei citati crediti.

Nel corso degli anni, infatti, il Legislatore è intervenuto in varie occasioni nel regolamentare e definire i confini di responsabilità del cessionario dei crediti, creando un clima di incertezza negli operatori finanziari, i quali hanno più volte limitato o addirittura bloccato l'acquisto delle detrazioni.

I crediti in oggetto costituiscono, pertanto, la "moneta fiscale" che la Ditta ha incassato dal 2021 in avanti per effetto dell'installazione, anche in qualità di *general contractor*, di caldaie, climatizzatori, stufe, ecc. e che, verosimilmente, è rimasta "incagliata" nel suo cassetto fiscale stante la difficoltà di cessione a terzi.

3. ORIGINE, CARATTERISTICHE E CEDIBILITÀ DEI CREDITI.

Grazie all'archivio digitale messo a disposizione della Curatela è stato possibile appurare che gli interventi da cui traggono origine i crediti in esame sono consistiti nell'installazione, per la maggior parte, di caldaie (con o senza termo-regolamentazione) e pompe di calore nonché, in misura risibile, di stufe e collettori solari.

Tali interventi, a seconda delle caratteristiche del prodotto installato, della tipologia

di intervento e della scelta del cliente, hanno beneficiato dell'ecobonus previsto dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (nella misura del 50% o del 65%) oppure del bonus casa previsto dall'art. 16-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 (nella misura del 50%).

Per entrambe le agevolazioni in esame, ricadenti nell'elenco previsto dall'art. 121, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020[2], i clienti finali hanno optato (su accordo con la Ditta) per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura.

Nella quasi totalità delle posizioni, i clienti hanno usufruito dello sconto in fattura, sostenendo solo il 50% del costo della fattura o addirittura il 35% (nelle ipotesi di ecobonus al 65%), con contestuale trasferimento alla Ditta dell'equivalente del bonus (oggetto di sconto) sotto forma di "moneta fiscale" utilizzabile direttamente dal cessionario in compensazione o cedibile a sua volta a terzi.

Allo stato attuale, dunque, la Ditta è in possesso nel proprio cassetto fiscale di molteplici crediti, suddivisibili in crediti "non tracciabili" e crediti "tracciabili".

Tra i **crediti c.d. "non tracciabili"** (ossia i crediti per i quali la prima comunicazione di cessione o sconto in fattura è avvenuta entro il 1° maggio 2022) figurano:

- 299.792,25 € "cedibili a chiunque";
- 304.930,60 € "cedibili solo a soggetti qualificati" (banche, intermediari finanziari, soggetti appartenenti a un gruppo bancario).

I crediti oggetto di stima nel presente elaborato sono esclusivamente quelli "cedibili a chiunque", posto che quelli ricadenti nella seconda categoria meriterebbero una separata stima in ragione dei limitati interlocutori a cui potrebbero essere ceduti.

Dall'importo di 299.792,25 € devono essere comunque sottratte le rate anteriori al 2024, pari a 6.221,12 € (all. n. 1 cit.)[3], le quali - pur non essendo mai state cedute o utilizzate dalla Ditta - devono ritenersi inutilizzabili per effetto di quanto stabilito dall'art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (c.d. divieto di compensazione delle rate scadute).

Il totale dei crediti "non tracciabili" oggetto di stima ammonta, pertanto, a **293.571,13 €**.

Tra i **crediti c.d. "tracciabili"** (ossia i crediti per i quali la prima comunicazione di cessione o sconto in fattura è avvenuta dopo il 1° maggio 2022) figurano invece:

- 4.275.812,60 € "cedibili a chiunque";

[2] L'art. 121, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 elenca gli interventi diversi dal Superbonus che possono accedere all'istituto della cessione del credito o dello sconto in fattura.

[3] 6.221,12 € = 1.477,73 € (rata 2022 codice tributo 6922) + 1.092,03 € (rata 2023 codice tributo 6922) + 3.651,36 € (rata 2023 codice tributo 7712).

- 14.449,50 € "cedibili solo a soggetti qualificati".

Analogamente ai crediti non tracciabili, oggetto di stima sono stati esclusivamente i crediti (tracciabili) cedibili a chiunque, per i quali, peraltro, non sussistono rate anteriori al 2024 (all. n. 1 cit.).

Il totale dei crediti "tracciabili" oggetto di stima ammonta pertanto a **4.275.812,60 €**.

In sintesi, il totale dei crediti cedibili a chiunque ammonta a **4.569.383,73 €** (293.571,13 € + 4.275.812,60 €).

Tali crediti, già presenti nel cassetto fiscale della Ditta in seguito alla prima cessione/sconto in fatturata optato dal cliente, non dovrebbero ricadere - secondo autorevole Dottrina[4] - nel divieto di cessione delle rate residue previsto dall'art. 4-*bis*, comma 7, del D.L. n. 39/2024[5], introdotto dal 29 maggio 2024 al solo fine di limitare le cedibilità delle rate residue per quei crediti che non hanno mai scontato alcun trasferimento prima di tale data.

Con riferimento, invece, al divieto generalizzato delle (ulteriori) cessioni dei crediti introdotto dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 11/2023 e ulteriormente inasprito dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024, è stata operata una valutazione individuale al fine di verificare in concreto l'eventuale applicabilità di tale blocco alle singole posizioni.

4. LA RESPONSABILITÀ ASCRIVIBILE AL CESSIONARIO NELL'ACQUISTO DEI CREDITI FISCALI.

L'attribuzione di un valore economico ai crediti fiscali in esame richiede un'attenta valutazione del rischio che corre il cessionario nel loro acquisto.

Infatti, maggiore è la probabilità che il credito venga disconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, minore (o addirittura nullo) sarà il suo valore.

A tal fine, occorre svolgere una breve digressione normativa.

L'assenza dei requisiti (soggettivi od oggettivi) per le detrazioni fiscali in materia edilizia comporta, in primo luogo, il recupero del credito, degli interessi e delle relative sanzioni in capo al soggetto beneficiario originario del credito, ossia la persona fisica

[4] V. Enrico Zanetti e Arianna Zeni in "*Eliminata la cessione differita per tutti gli interventi edilizi optabili*", in Eutekne del 7 giugno 2024. Dello stesso avviso anche la Rivista 'B*ollettino di Legislazione Tecnica*" nell'articolo "*Decreto bonus fiscali (D.L. 39/2024): tutte le novità dopo la conversione*" del 29 maggio 2024.

[5] Art. 4-*bis*, comma 7, del D.L. n. 39/2024: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121*".

oppure l'impresa che ha goduto dell'intervento edilizio.

Qualora poi il beneficiario abbia ceduto il credito (ovvero goduto dello sconto in fattura), la responsabilità principale resta a suo carico, ma accanto ad essa si affianca una "responsabilità solidale" del cessionario (ovvero del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura).

Il fornitore/cessionario risponde sia dell'utilizzo irregolare del credito (ad esempio, l'utilizzo di un credito suddiviso in 10 rate in un numero inferiore di anni) sia dell'inesistenza del credito in caso di "concorso nella violazione", ossia quando utilizza con dolo o colpa un credito sprovvisto dei suoi requisiti costitutivi.

Escludendo l'elemento soggettivo del dolo, che rappresenta l'ipotesi più grave in cui il cessionario/fornitore risulta pienamente consapevole dell'inesistenza del credito, l'elemento della colpa è stato disciplinato dal Legislatore in più occasioni nell'ambito dei bonus fiscali:

- secondo la formulazione originaria dell'art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020, il cessionario risponde dell'utilizzo del credito inesistente in tutti i casi di colpa ordinaria (**anche lieve**), ossia in un qualsiasi scenario di negligenza a lui imputabile;
- secondo la formulazione del citato art. 121, comma 6, successiva all'art. 33-*ter*, comma 1, del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-*bis*), così come modificato dalla L. 142/2022, il cessionario risponde **solo in caso di colpa grave**, da intendersi quando "*il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente*" (Circ. 33/E/2022). Tale limitazione si applica tuttavia alla sola condizione in cui il credito sia assistito dai "*visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020*";
- ai sensi dell'art. 121, comma 6-*bis*, del D.L. n. 34/2020 (inserito dal D.L. n. 11/2023, **il cessionario non risponde mai per colpa laddove in possesso della documentazione elencata da tale disposizione**, tra cui figurano, a titolo esemplificativo, le fatture, la copia dei bonifici, il visto di conformità, le asseverazioni tecniche, ecc..

In sostanza, le tre diverse situazioni (colpa ordinaria, colpa grave, colpa oggettivamente assente) convivono tuttora nell'ordinamento, applicandosi alle singole

fattispecie in base alla documentazione di cui dispone il cessionario in sede acquisto dei crediti.

Occorre tuttavia aggiungere che, secondo l'orientamento Giurisprudenziale prelevante, il cessionario potrebbe vedersi privato del credito anche quando, pur in assenza di dolo o colpa da parte sua, lo stesso sia stato originato da una frode penalmente rilevante nei confronti dello Stato. Il credito originato da rappresentazioni fraudolente può essere infatti sottoposto a sequestro anche a danno del cessionario che, in buona fede, ne ignorava incolpevolmente l'inesistenza (Cass. 3108/2024; Cass. 28064/2024).

Per tali ragioni, il rischio che corre il cessionario nell'acquisto dei crediti in esame non potrà mai essere completamente escluso; infatti, il controllo della documentazione contenuta nell'archivio digitale si limita all'aspetto "esteriore" e mai potrebbe estendersi alle eventuali quanto imprevedibili situazioni di falsità materiale o ideologica dei documenti esaminati.

*

4.1. Il grado di diligenza richiesto al cessionario per l'acquisto dei crediti in esame.

Il soggetto che acquisterà i crediti in esame diverrà un cessionario diverso dal primo e, dunque, completamente scollegato dall'intervento edilizio originario.

Per questa ragione deve preliminarmente escludersi in capo all'acquirente un'eventuale responsabilità solidale per "dolo", che normalmente viene addebitata al fornitore che decida di applicare lo sconto in fattura o accetti la cessione del credito nella consapevolezza che l'intervento non avrebbe beneficiato delle agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della colpa, è stata verificata preliminarmente nelle posizioni contenute nell'archivio digitale l'assenza del "visto di conformità", ossia del documentato sottoscritto da un professionista abilitato[6] che attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni fiscali.

La mancanza del visto di conformità è da ritenersi giustificata poiché tutti i lavori in oggetto sono stati qualificati come "in edilizia libera" o comunque sono di importo complessivo inferiore a 10.000 €, non abbisognando di tale documento ai sensi dell'art. 121, comma 1-*ter*, del D.L. n. 34 del 2020.

[6] Possono rilasciare il visto di conformità: - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;- gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro; - gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria; - i responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (sia CAF-dipendenti sia CAF-imprese).

Ciò malgrado, per quanto non obbligatorio, la mancanza del visto di conformità assume rilevanza[7]:

- nell'escludere l'applicazione della limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di "colpa grave" ai sensi dell'art. 33-*ter*, comma 1, del D.L. n. 115/2022, il quale annovera il visto di conformità tra la documentazione essenziale;
- nell'escludere la deresponsabilizzazione del cessionario prevista dall'121, comma 6-*bis*, del D.L. n. 34/2020, che annovera il visto di conformità tra la documentazione che deve possedere il cessionario ai fini della citata esimente.

In conclusione, fermo restando i casi di frode (cfr. punto *retro* 4), il cessionario potrebbe rispondere per l'inesistenza dei crediti in tutte le ipotesi di colpa (anche lieve), vale a dire nei casi in cui la documentazione sottenda carenze, incongruenze o contraddizioni tangibili, ancorché non macroscopiche, che potevano indurlo a sospettare dell'inesistenza del credito.

*

4.2. Le indicazioni fornite dalla prassi per escludere la colpa del cessionario.

Individuato il grado di diligenza richiesto in capo al cessionario in sede di acquisto dei crediti in esame, occorre tradurre lo stesso in una serie di controlli necessari ad escludere il suo concorso nella violazione e, dunque, la sua responsabilità solidale qualora venisse accertata l'inesistenza del credito.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circ. 23/E/2022), utilizzando come metro di giudizio la "colpa ordinaria", ha individuato i seguenti indici:

(ii) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;

(iii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;

(iv) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;

(v) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;

(vi) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;

(vii) mancata effettuazione dei lavori.

A tali controlli si aggiungono quelli in materia di antiriciclaggio, che il cessionario

[7] Il visto di conformità viene richiesto ai fini della limitazione di responsabilità anche nelle ipotesi in cui lo stesso risulti facoltativo (cfr. Circ. 33/E/2022).

deve compiere qualora rientri tra i soggetti obbligati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007[8].

*

4.3. La correlazione tra l'esito dei controlli prescritti dalla Prassi e il valore dei crediti.

Premesso l'intento del presente elaborato peritale di individuare un valore di possibile realizzo dei crediti, l'espletamento dei controlli di cui al punto precedente rappresenta un adempimento indispensabile.

All'esito dei predetti controlli - che si prefiggono di verificare quel comportamento "diligente" richiesto dalla Prassi dell'Agenzia delle Entrate al cessionario al fine di escluderne o limitarne la colpa - potranno infatti concretizzarsi tre scenari:

- l'assenza di particolari anomalie o incongruenze, che denota un basso e limitato grado di rischio per il cessionario di subire eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (in caso di inesistenza del credito), accrescendo il valore commerciale dei relativi crediti d'imposta (scenario a rischio basso o esiguo);
- la presenza di alcune anomalie e incongruenze, che non sottendono necessariamente l'inesistenza del credito, ma che potrebbero suggerire una responsabilità del cessionario qualora emergesse la non spettanza delle agevolazioni fiscali e quest'ultimo ne avesse fatto utilizzo. Per tali posizioni, il valore commerciale dei relativi crediti d'imposta non può che subire un'evidente falcidia (scenario a rischio intermedio);
- la presenza di significative anomalie, incongruenze e carenze, che non sottendono necessariamente l'inesistenza del credito, ma che - nell'ipotesi della sua effettiva insussistenza - denoterebbero una sicura responsabilità del cessionario che lo abbia ugualmente utilizzato. Per tali posizioni, il valore commerciale dei relativi crediti d'imposta non può che subire una notevole falcidia o addirittura l'azzeramento (scenario a rischio elevato).

In tale prospettiva, si passano in rassegna le verifiche operate per ciascuna delle posizioni rinvenute nell'archivio digitale, ai fini del loro successivo inquadramento nei tre scenari sopra esaminati.

5. LE VERIFICHE OPERATE PER CIASCUNA POSIZIONE.

Giova anzitutto premettere che i controlli recepiti nel presente elaborato peritale,

[8] Qualora il soggetto acquirente rientrasse tra i soggetti obbligati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 deve attenersi alle prescrizioni in materia di antiriciclaggio e non procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo.

in ossequio alla Circolare n. 23/E/2022, sono inquadrabili in tre diverse tipologie:

- nei controlli preliminari sono state operate le verifiche necessarie a inquadrare la tipologia di bonus prescelto e ad appurare la sua (valida) cessione alla Ditta;
- nei controlli documentali sono state operate le verifiche necessarie a riscontrare l'eventuale "*(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto*" (par. 5.3);
- nei controlli sostanziali sono state operate le verifiche necessarie a riscontrare l'eventuale "*(ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei lavori*" (par. 5.3).

 Nello specifico, i controlli eseguiti sulle singoli posizioni sono stati i seguenti.

*

5.1. Controlli preliminari.

In sede preliminare, sono stati operati i seguenti controlli:

- è stata verificata la tipologia di bonus prescelta dal contribuente (ecobonus, bonus casa o superbonus[9]);
- è stato verificato l'intervento effettuato (caldaia, caldaia con termoregolazione, altro) e l'agevolazione richiesta (50%, 65%, 110%);
- è stato verificato se il cliente ha optato per la cessione del credito/sconto in fattura e se il credito maturato dal beneficiario è stato effettivamente ceduto alla Ditta;
- è stato verificato se la fattispecie ricade nel c.d. "blocco della cessione crediti" (D.L. n. 11/2023);
- è stato verificato tramite visure catastali se il beneficiario del bonus disponeva di un valido titolo per effettuare l'intervento agevolato nell'immobile.

Eventuali anomalie emerse durante i controlli preliminari, dove sono stati verificati degli elementi costitutivi del credito ceduto, hanno comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato.

*

[9] Non sono stati riscontrati casi di Superbonus nelle fattispecie.

5.2. Controlli documentali.

Al fine di poter verificare la completezza della documentazione, utile a comprovare la diligenza del cessionario (par. 5,3, punto i, Circ. 23/E/2022), è stata presa in esame la Circolare n. 28 del 25 luglio 2022, la quale contiene "*l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale*".

La documentazione verificata per l'**ecobonus** è stata la seguente.

- Ricevuta informatica comprovante l'invio telematico all'ENEA della scheda descrittiva (c.d. scheda descrittiva con CPID).

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato. In allegato alla scheda ENEA è stata inoltre verificata l'esistenza della dichiarazione di congruità della spesa in attuazione del Decreto Requisiti del 5 ottobre 2020, la cui mancanza ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio.

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spesa.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato.

- Bonifico da cui risulti causale del versamento, codice fiscale del soggetto fruitore della detrazione, codice fiscale del beneficiario, l'importo pagato ed eventualmente il numero della fattura pagata.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione o l'insufficienza dell'importo pagato ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato. L'incompletezza di alcuni dati nel bonifico (es. codici fiscali delle parti) è stata valutata come scenario a rischio intermedio o basso-esiguo in base alla possibilità o meno di ritenere la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente a favore della Ditta[10].

- Asseverazione del tecnico abilitato riguardante la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto installato a quelle richieste dall'agevolazione. Tale asseverazione può essere sostituita secondo la citata Prassi dalle informazioni rese dal produttore/fornitore (es. caldaie, pompe di calore, stufe) oppure dalla scheda tecnica del prodotto (es. caldaie sotto i 100kw).

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato nella sola ipotesi in cui difettino in

[10] A titolo esemplificativo, l'assenza del codice fiscale del destinatario del bonifico, può ritenersi sopperita dalla corretta indicazione del suo IBAN (ricavato dall'analisi delle altre posizioni).

assoluto le caratteristiche tecniche del prodotto installato. Nell'ipotesi in cui tali caratteristiche tecniche siano state indicate in un'apposita scheda (redatta dal produttore) o siano state comunque riportate nella scheda descrittiva dell'ENEA, che il fornitore ha trasmesso al fine di comprovare i requisiti tecnici dell'intervento, lo scenario è stato qualificato come a rischio basso o esiguo (salvo ulteriori irregolarità).

- Titolo edilizio e comunicazione all'ASL.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato nella sola ipotesi in cui tale documentazione risultava obbligatoria (interventi non in edilizia libera).

- Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi per lo stesso intervento.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione, che concerne il cedente, e che comunque il cessionario mai potrebbe verificare nei contenuti, è stato ritenuto irrilevante.

- Copia comunicazione prosecuzione dei lavori.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione, che concerne le sole ipotesi in cui il nuovo intervento costituisca la prosecuzione di un passato intervento, è stato ritenuto irrilevante.

- Copia della dichiarazione di assenso del proprietario.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione, nelle ipotesi in cui il fruitore della detrazione non risulti proprietario dell'immobile (o non abbia documentato in altro modo il possesso o la detenzione dello stesso) ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato in quanto connesso a un requisito soggettivo dell'agevolazione.

- Per le spese sulle parti comuni, dichiarazione dell'amministratore che certifichi l'entità della somma corrisposta e la misura della detrazione.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione è stato giudicato irrilevante, non essendo state riscontrate ipotesi di interventi su parti comuni. In ogni caso, si ritiene che l'assenza di tale documentazione non possa pregiudicare l'agevolazione ove l'entità della somma corrisposta e la misura della detrazione emergano da altri documenti.

- Se i lavori non sono stati ultimati, autocertificazione che attesta l'esecuzione in corso dei lavori.

Essendo la Ditta fornitrice in liquidazione giudiziale, l'esistenza di dichiarazioni che attestano l'esecuzione dei lavori in corso ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato, posto che la mancata ultimazione delle opere (anche

tramite terze ditte) farebbe decadere il contribuente dall'agevolazione. Invece, la mera assenza di prove a supporto del completamento dei lavori (es. foto, attestazione di conformità dell'impianto installato, ecc.) ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio.

- Visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato nelle sole ipotesi in cui la stessa era obbligatoria (interventi non in edilizia libera e di valore superiore a 10.000 €).

- Dichiarazione di conformità dell'impianto.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione, non richiamata dalla Circolare in esame e dunque di per sé irrilevante, ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio o elevato nelle ipotesi in cui, assieme alla predetta carenza, ne siano state riscontrate altre (es. mancanza di foto dell'avvenuto intervento).

- Libretto dell'impianto.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione, non richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate (ma menzionata nel vademecum dell'ENEA) è stato ritenuto irrilevante, dal momento che il libretto dell'impianto è frequentemente redatto in formato elettronico e caricato direttamente online sul Catasto Impianti Termici.

- Foto dell'intervento effettuato.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione, non richiamata dalla Circolare in esame e dunque di per sé irrilevante, ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio o elevato nelle sole ipotesi in cui, assieme alla predetta carenza, ne siano state riscontrate altre (es. mancanza di attestazione di conformità dell'impianto).

- Contratto di appalto.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione, di per sé irrilevante, ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio o elevato nelle sole ipotesi in cui, assieme ad essa, siano state riscontrate altre carenze oppure siano emerse delle gravi contraddizioni tra la pattuizione originaria e il servizio reso.

*

La documentazione verificata per il **bonus casa** è stata la seguente.

- Titolo edilizio e comunicazione all'ASL.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato nella sola ipotesi in cui tale documentazione era obbligatoria (interventi non in edilizia libera) oppure, nei casi di

interventi in edilizia libera, non era desumibile né l'agevolabilità dell'intervento né la data di esecuzione dei lavori.

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spesa.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato.

- Bonifico da cui risulti causale del versamento, codice fiscale del soggetto fruitore della detrazione, codice fiscale del beneficiario, l'importo pagato ed eventualmente il numero della fattura pagata.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione o l'insufficienza dell'importo pagato ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato. L'incompletezza di alcuni dati nel bonifico (es. codici fiscali delle parti) è stata valutata come scenario a rischio intermedio o basso-esiguo in base alla possibilità o meno di ritenere la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente a favore della Ditta.

- Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi per lo stesso intervento.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione, che concerne il cedente, e che comunque il cessionario mai potrebbe verificare nei contenuti, è stato ritenuto irrilevante.

- Copia della dichiarazione di assenso del proprietario.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione, nelle ipotesi in cui il fruitore della detrazione non risulti proprietario dell'immobile (o non abbia documentato in altro modo il possesso o la detenzione dello stesso), ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato in quanto connessa ad un requisito soggettivo dell'agevolazione.

- Per le spese sulle parti comuni, dichiarazione dell'amministratore che certifichi l'entità della somma corrisposta e la misura della detrazione.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione è stato giudicato irrilevante, non essendo state riscontrate ipotesi di interventi su parti comuni. In ogni caso, si ritiene che l'assenza di tale documentazione non possa pregiudicare l'agevolazione ove l'entità della somma corrisposta e la misura della detrazione emergano da altri documenti.

- Visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio elevato nelle sole ipotesi in cui la stessa era obbligatoria (interventi non in edilizia libera e di valore superiore a 10.000 €).

- Ricevuta di pagamento dell'IMU.

Il mancato rinvenimento della predetta documentazione, obbligatoria per il cedente, è stato giudicato irrilevante ai fini della responsabilità del cessionario, non potendo attribuirsi a quest'ultimo un obbligo a tal punto stringente da vigilare sui corretti adempimenti fiscali - passati e futuri - del beneficiario originario (unico soggetto che dovrebbe rispondere dell'eventuale decadenza dall'agevolazione). Ad ogni buon conto, tale controllo ha restituito comunque un esito positivo laddove sia stato possibile presumere, con ragionevole probabilità, che l'immobile non era soggetto a IMU (immobile di proprietà del contribuente, in cui ha fissato la sua residenza e in categoria catastale diversa dalla A/1, A/8 e A/9).

- Foto dell'intervento effettuato.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione, non richiamata dalla Circolare in esame e dunque di per sé irrilevante, ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio o elevato nelle sole ipotesi in cui, assieme alla predetta carenza, ne siano state riscontrate altre (es. mancanza di attestazione di conformità dell'impianto).

- Contratto di appalto.

Il mancato rinvenimento di tale documentazione, di per sé irrilevante, ha comportato la segnalazione della posizione come scenario a rischio intermedio o elevato nelle sole ipotesi in cui, assieme ad essa, siano state riscontrate altre carenze oppure siano emerse delle gravi contraddizioni tra la pattuizione originaria e il servizio reso.

*

Non essendosi riscontrata alcuna posizione per la quale è stato richiesto il Superbonus, non è stato approntato uno specifico controllo documentale per tale forma di agevolazione.

*

5.3. Controlli sostanziali.

Sono stati poi operati gli ulteriori controlli previsti dai punti (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) della Circ. 23/E/2022[11], che si sono tradotti in una verifica:

- degli eventuali profili di contraddittorietà della documentazione (prodotto installato diverso da quello fatturato, luogo di installazione diverso da quello

(ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
(iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;
(iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
(v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
(vi) mancata effettuazione dei lavori.

pattuito, ecc.);

- della eventuale incoerenza dell'operazione (es. importi pagati diversi da quelli indicati nella fattura);
- delle eventuali anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti (forte scostamento dei prezzi dal preventivo alla fattura);
- della eventuale mancata effettuazione dei lavori.

Eventuali anomalie emerse in sede di controllo sostanziale, a causa dello loro intrinseca gravità, hanno comportato la segnalazione della posizione come a rischio elevato.

Occorre comunque evidenziare che non è stato possibile operare nessun controllo sotto il profilo tecnico e, dunque, sotto il profilo della rispondenza degli interventi effettuati alle caratteristiche dichiarate e a quelle richieste per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali.

6. I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE.

Come anticipato in precedenza (cfr. punto *retro* 4.3), l'esito dei controlli ha permesso di individuare il grado di rischio del cessionario di subire la perdita dei crediti in seguito ad eventuali contestazioni dell'Amministrazione finanziaria e, di conseguenza, di quantificare il loro potenziale valore di realizzo.

Sono stati individuati tre gradi di rischio:

- rischio basso o esiguo;
- rischio intermedio;
- rischio elevato.

Nel **rischio basso o esiguo** sono state catalogate le posizioni in cui non sono state rilevate particolari anomalie o incongruenze, circoscrivendo fortemente il rischio del cessionario di subire contestazioni sull'inesistenza del credito.

Come già accennato in precedenza, anche per tali posizioni il rischio di perdita del credito, per quanto remoto, non potrà mai essere azzerato, posto che i controlli operati nella fattispecie non hanno potuto sospingersi fino ad appurare la genuinità della documentazione. Difatti, nell'ipotetico caso di frode, giova rammentare che è ugualmente ammesso il sequestro dei crediti nei confronti del cessionario incolpevole.

Nel **rischio intermedio** sono state catalogate le posizioni che presentano alcune anomalie o incongruenze, le quali non sottendono necessariamente l'inesistenza del credito, ma potrebbero suggerire una responsabilità del cessionario qualora emergesse la sua effettiva insussistenza e quest'ultimo ne avesse fatto utilizzo.

In tali situazioni non sono stati rivenuti uno o più elementi formali richiesti dalla prassi amministrativa, ma di cui non è esclusa un'eventuale acquisizione postuma (anche da parte del cedente) e che, in ogni caso, non incidono sul quadro di sostanziale validità e concordanza degli altri elementi a riprova dell'intervento effettuato.

Nel **rischio elevato** sono state catalogate le posizioni che presentano significative anomalie, incongruenze o carenze, le quali non testimoniano necessariamente l'inesistenza del credito, ma che - nell'ipotesi della sua effettiva insussistenza - denoterebbero una sicura responsabilità del cessionario che lo abbia ugualmente utilizzato.

Tra i casi soventi di posizioni a rischio elevato vi sono quelle in cui manca copia della fattura, del bonifico, del titolo legittimante il contribuente ad effettuare i lavori sull'immobile (se diverso dal proprietario), ecc.. Tutte carenze che renderebbero sconsiderato l'utilizzo del credito, ma che potrebbero non escluderne l'inesistenza (si pensi alle ipotesi in cui tale documentazione, pur non essendo nella disponibilità del cessionario, sia nelle mani del beneficiario originario e venga da lui esibita in sede di controllo da parte dell'Amministrazione).

Nello stesso grado di rischio sono state catalogate le posizioni che, pur essendo esaustive sul piano documentale, hanno presentato delle anomalie in sede di controllo sostanziale. Tra queste, ad esempio, l'esecuzione dell'opera in un luogo diverso da quello previsto (evincibile dalle dichiarazioni di conformità dell'impianto), l'esecuzione di un'opera diversa da quella indicata nella fattura (rilevabile dalle fotografie), ecc..

*

6.1. Il grado di rischio in cui rientrano le singole posizioni esaminate.

Le posizioni esaminate sono state suddivise tra crediti non tracciabili posizioni e crediti tracciabili.

Con riferimento ai **crediti non tracciabili** sono state esaminate le sole posizioni "cedibili a chiunque" (96 posizioni in totale), vale a dire quelle con codice tributo 6922 e 7712, le cui rate relative al 2024 e ss. sono state calcolate nella misura complessiva pari a **294.984,80 €**.

Rispetto, quindi, alle rate relative al 2024 ss. contenute nel cassetto fiscale (293.571,13 €), dalla documentazione esaminata è stata rinvenuta un'esuberanza pari a 1.413,67 €, che non è stato possibile giustificare neppure esaminando il dettaglio delle singole posizioni tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate[12].

[12] Dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate è scaricabile lo schema di dettaglio delle singole posizioni in formato .csv. Ciò malgrado, tale schema non coincide con gli importi contenuti nel cassetto fiscale

Esaminati i crediti non tracciabili (294.984,80 €), al lordo dell'esubero di 1.413,67 € che sarà oggetto di svalutazione in sede finale, sono state rinvenute:

- 74 posizioni a rischio basso o esiguo, corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 213.802,20 €;
- 9 posizioni a rischio intermedio, corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 30.787,70 €;
- 10 posizioni a rischio elevato, corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 33.915,90 €;
- 3 posizioni a rischio misto (ossia contenenti più interventi con rischio differente), corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 16.479,00 €.

Con riferimento ai **crediti tracciabili** sono state esaminate le sole posizioni "cedibili a chiunque" (1250 posizione in totale), vale a dire quelle con codice tributo 7712 e 7716, le cui rate relative al 2024 e ss. sono state calcolate nella misura complessiva pari a **4.250.189,80 €**.

Rispetto, quindi, alle rate relative al 2024 ss. contenute nel cassetto fiscale (4.275.812,60 €), dalla documentazione esaminata è stata rinvenuta un disavanzo pari a 25.622,80 €, che non è stato possibile giustificare neppure esaminando il dettaglio delle singole posizioni tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate[13].

Esaminati i crediti tracciabili (4.250.189,80 €), al netto del disavanzo di 25.622,80 € privo del relativo supporto documentale, sono state rinvenute:

- 894 posizioni a rischio basso o esiguo, corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 2.912.574,70 €;
- 125 posizioni a rischio intermedio, corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 487.077,30 €;
- 221 posizioni a rischio elevato, corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 793.172,70 €;
- 10 posizioni a rischio misto (ossia contenenti più interventi con rischio differente), corrispondenti a un valore nominale dei crediti pari a 57.365,10 €.

In sostanza, l'ammontare dei crediti di cui è stata rinvenuta documentazione, pari

poiché non contiene uno storico dei crediti già ceduti a terzi o dei crediti ceduti ma rifiutati dal terzo. Pertanto, quale importo complessivo maggiormente affidabile, è stato preso in esame quello indicato nel cassetto fiscale.

[13] Anche per i crediti tracciabili è scaricabile dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate lo schema di dettaglio delle singole posizioni in formato .csv. Gli importi contenuti in tale schema si sono tuttavia rivelati poco affidabili, con divergenze ingiustificate tra gli importi contenuti nel predetto schema e quelli dichiarati nei rispettivi modelli di cessione dei crediti. Pertanto, quale importo complessivo maggiormente affidabile, è stato preso in esame quello indicato nel cassetto fiscale.

a **4.545.174,60 €** (294.984,80 € + 4.250.189,80 €), composto da crediti non tracciabili e crediti tracciabili, è così suddiviso:

- 3.126.376,90 € a rischio basso o esiguo;
- 517.865,00 € a rischio intermedio;
- 827.088,60 € a rischio elevato;
- 73.844,10 € a rischio misto.

7. LA STIMA DEL VALORE ATTRIBUIBILE IN SEDE DI CESSIONE E LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO DELLA [redacted]

La stima del valore dei crediti ai fini della loro successiva cessione risente, come anticipato, del loro grado di affidabilità e, pertanto, del grado di rischio di contestazione da parte dell'Erario.

Alla svalutazione concernente il predetto scenario di rischio, si affianca poi quella "commerciale", scaturente dal tasso di attualizzazione che i crediti avrebbero sul mercato, tenuto conto del loro limitato utilizzo su base decennale.

Occorre infine considerare le specifiche assenze di garanzia in capo al cessionario in sede di acquisto dei crediti da parte della Procedura.

Tali aspetti verranno separatamente esaminati nei punti successivi.

*

7.1. La svalutazione derivante dal grado di rischio.

Esaminati i tre gradi di rischio in cui sono stati catalogati i crediti (basso-esiguo, intermedio, elevato), è stato operato il seguente processo di svalutazione.

Ai **crediti di rischio basso-esiguo** è stata attribuita una **svalutazione del 25%**, tenendo conto di quanto già ribadito nei punti precedenti, e cioè che il controllo in esame, giacché documentale, non potrà mai escludere (in assoluto) delle situazioni di falsità materiale o ideologica della documentazione, soprattutto sul piano tecnico; In tali situazioni, sebbene risulti inverosimile l'ipotesi di una responsabilità solidale del cessionario a titolo di colpa, l'esistenza di una frode penalmente rilevante potrebbe comportare il sequestro dei crediti anche nei confronti del cessionario inconsapevole, gravandolo di un rischio, benché minimo, nell'acquisto dei medesimi.

A ciò aggiungasi, che l'enorme stratificazione e frammentazione della Legislazione in materia, della prassi amministrativa e della Giurisprudenza[14] hanno reso

[14] Si pensi all'omessa comunicazione ENEA, per la quale l'orientamento della Cassazione è diviso tra: ritenere decaduto il contribuente dall'agevolazione ecobonus (Cass. 34151/2022; Cass. 15178/2024)

estremamente complicato il lavoro dell'interprete, creando un margine di incertezza nei requisiti e negli adempimenti utili a beneficiare delle detrazioni fiscali.

Nell'alea di rischio in esame, si è infine considerata l'impossibilità di ricollegare con esattezza il totale dei crediti rinvenibili nella documentazione esaminata con il totale dei crediti presenti nel cassetto fiscale, giustificando una svalutazione complessiva del 25%.

Ai crediti di rischio intermedio è stata attribuita una **svalutazione del 60%**, tenendo conto che l'esistenza di alcune anomalie o carenze nella documentazione esaminata non sottende necessariamente l'inesistenza del credito. La documentazione carente potrebbe essere infatti in possesso del beneficiario della detrazione oppure essere da lui integrata successivamente per poter essere esibita in sede di controllo e, dunque, escludere tanto la sua responsabilità "principale" quanto quella "solidale" dei cessionari.

È pur vero, tuttavia, che le predette anomalie o carenze, perlopiù riguardanti alcuni aspetti formali del credito, potrebbero effettivamente sottendere l'inesistenza del credito, rendendo incauto l'utilizzo del credito. L'alea del credito ha dunque giustificato una svalutazione del 60%.

Ai **crediti di rischio elevato** è stata attribuita una **svalutazione del 90%**, tenendo conto che l'esistenza di significative anomalie o carenze nella documentazione esaminata comporterebbero la sicura colpevolezza del cessionario che abbia deciso ugualmente di utilizzarli, sempre che detti crediti siano effettivamente inesistenti. La mancata svalutazione totale dei crediti (in luogo di quella del 90%) è stata giustificata dal margine di forte incertezza che alleggia sui presenti crediti e che potrebbe non necessariamente sottendere la loro inesistenza. In tale categoria rientrano infatti anche situazioni in cui difetta documentazione essenziale (copia del bonifico, della fattura, del titolo del beneficiario sull'immobile oggetto di intervento, ecc.), la quale potrebbe essere nelle mani del beneficiario originario. Non è possibile, infatti, presumere che nell'archivio digitale in possesso della Curatela sia stata raccolta esaustivamente tutta la documentazione disponibile per l'intervento. Né si può escludere in assoluto che talune anomalie evincibili dalla predetta documentazione (es. installazione del prodotto in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto avvenire) siano frutto di refusi o possano trovare una giustificazione plausibile in sede di controllo (es.: nel diverso luogo in cui è stato installato il prodotto il beneficiario aveva pieno titolo per effettuare l'intervento e lo stesso era ugualmente agevolabile).

oppure ritenere irrilevante tale adempimento ai fini delle citata decadenza (Cass. 19309/2024; Cass. 7657/2024).

*

7.2. La svalutazione commerciale.

Alle predette svalutazioni, connesse perlopiù all'incertezza dei crediti, dovrebbe infine aggiungersi la svalutazione derivante dalla collocazione degli stessi sul libero mercato.

Occorre infatti considerare che i crediti in esame sono utilizzabili in un orizzonte temporale di 10 anni, ancorché, nella maggioranza delle ipotesi, le rate annuali cedute riguardano il periodo 2024-2032 (9 anni).

Nondimeno, le rate non utilizzate tempestivamente o integralmente in compensazione andranno "perse" senza alcuna possibilità di ristoro da parte dello Stato.

Il cessionario, pertanto, sarà vincolato ad utilizzare i crediti in modo frammentario e con il rischio - in caso di incapienza fiscale - di non poterli sfruttare integralmente.

In alternativa, i crediti potranno essere ulteriormente ceduti, sebbene con la limitazione prevista dall'art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che consente 3 ulteriori cessioni solo "*se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*".

Stante quanto sopra, si ritiene di prendere in considerazione la svalutazione che i principali istituti bancari hanno applicato, anche in passato, nelle rispettive proposte commerciali, a cui si sono allineanti diversi operatori privati.

Istituti bancari	Valore di acquisto di 100 € di crediti
Bnl	62 €
Intesa	70 €
Bper	70 €
Unicredit	70 €
Poste	70 €
Carige	81,12 €
Credit agricole	78 €

Allo stato attuale, nessuna delle predette proposte è da ritenersi pienamente attiva, considerato che la maggior parte degli istituti ha abbandonato l'acquisto "di massa" dei crediti, giudicando altamente incerta la disciplina che consente o limita l'utilizzo dei crediti fiscale, la quale è stata più volte modificata in senso restrittivo dall'attuale azione

di Governo, talvolta anche con effetto "retroattivo".

La convenienza da parte degli istituti bancari, o di qualsivoglia operatore indipendente, all'investimento in singole operazioni opportunamente selezionate potrebbe dunque sussistere solo a condizioni economiche migliorative rispetto al passato.

Alla luce delle considerazione sopra svolte, si ritiene che il prezzo commerciale di acquisto dei crediti fiscali debba essere inferiore a quello applicato, in passato, dai principali istituti bancari e possa essere individuato nella misura del 60% del loro valore.

In sostanza, alla svalutazione operata nel punto 7.1., dovrà aggiungersi un ulteriore **svalutazione del 40%** quale contropartita della convenienza all'acquisto di crediti fiscali soggetti a particolari limiti di utilizzo e di cessione a terzi.

*

7.3. La svalutazione derivante dalla procedura di liquidazione giudiziale.

Occorre infine considerare che la vendita in esame avverrà senza garanzie per vizi, evizione o mancanza di qualità dei crediti in esame.

L'acquirente, dunque, non avrà diritto ad alcuna riduzione del prezzo e/o risarcimento dei danni e/o risoluzione del contratto di cessione nei confronti della Procedura.

Per tale ragione, alle svalutazioni sopra esaminate, si ritiene opportuno sommare un'**ulteriore riduzione del prezzo del 10%** derivante dalla totale assenza di tutele in capo al cessionario acquirente.

*

7.4. La stima del potenziale valore di realizzo dei crediti e la valutazione di congruità della proposta di [redacted]

Alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3, i crediti in esame subirebbero la seguente svalutazione:

SVALUTAZIONE			
Crediti totali	Tracciabili	4.250.189,80 €	4.545.174,60 €
	Non tracciabili	294.984,80 €	
	% svalut.	Credito da svalutare	Valore credito *post* svalutazione
Rischio basso	25%	3.126.376,90 €	2.344.782,68 €
Riscio intermedio	60%	517.865,00 €	207.146,00 €
Rischio elevato	90%	827.088,60 €	82.708,86 €
Rischio misto	25-60-90%	73.844,10 €	26.857,90 €
Svalut. esuberanza crediti non tracciabili			-1.413,67 €
Totale credito *post* svalutazione rischio			2.660.081,77 €
Svalutazione commerciale	40%		1.596.049,06 €
Svalutazione liquidazione giudiziale	10%		1.436.444,15 €
Totale credito *post* svalutazioni			1.436.444,15 €

La proposta di acquisto dei crediti da parte della Società [redacted] del [redacted], invece, ammonta a 914.000,00 €, con uno svantaggio potenziale a carico della Procedura pari a 522.444,15 €.

Tuttavia, nel valutare la congruità della predetta offerta, si dovranno tenere in considerazione i tempi necessari al perfezionamento della vendita, al trasferimento dei crediti e al loro utilizzo, i quali potrebbero ragionevolmente slittare all'anno d'imposta 2025.

Pertanto, laddove l'operazione si concretizzasse nel 2025, si genererebbe una **perdita dei crediti pari alla rata relativa al 2024** non più utilizzabile nell'anno successivo, per un valore nominale di **507.068,32 €** [15], che renderebbe il valore finale dei crediti sostanzialmente assimilabile a quello offerto dalla predetta Società.

8. CONCLUSIONI.

Tutto ciò premesso e considerato, il potenziale **valore di cessione dei crediti in esame viene stimato nella misura pari a 1.436.444,15 €**, con la precisazione che tale valore potrebbe subire l'ulteriore svalutazione derivante dalla perdita dei crediti utilizzabili in compensazione nell'anno d'imposta 2024, pari a **507.068,32 €**.

Per tali ragione, si ritiene che il **prezzo di 914.000,00 €** possa costituire una valida base di partenza di un'asta competitiva, nella quale i potenziali acquirenti - in sede di rilancio - potranno soppesare l'opportunità di utilizzare per tempo i crediti in scadenza nell'anno d'imposta 2024, attribuendogli un maggior valore.

*

Allegato:

1. elenco dei crediti presenti nella Piattaforma cessione crediti dell'AdE;

*

Treviso, 30 settembre 2024

Avv. Andrea Codemo

Andrea
Codemo
Avvocato
01.10.2024
11:08:57
GMT+02:00

[15] Dei crediti non tracciabili le rate relative all'anno 2024 ammontano a 1.092,03 € (codice tributo 6922) + 31.671,19 € (codice tributo 7712). Dei crediti tracciabili le rate relative all'anno 2024 ammontano a 449.069,90 € (codice tributo 7712) + 25.235,20 € (codice tributo 7716).

Agenzia delle Entrate

Torna al portale
(https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/home)

Piattaforma cessione crediti

Utente: **CSGMRN67A14C111D**
CASAGRANDE MARINO

Esci

Ti trovi in: Home > Monitoraggio crediti tracciabili

Monitoraggio crediti tracciabili

Tutti gli importi sono espressi in euro

Codice tributo 7702 - CESSIONE ECOBONUS ART. 121 DL N. 34-2020														
Anno di riferimento	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Crediti fruibili nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche	Non cedibile	
2023	0,00	1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	**0,00**	**15.828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378,50**	**0,00**	**14.449,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Codice tributo 7712 - SCONTO ECOBONUS ART. 121 DL N. 34-2020													
Anno di riferimento	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Crediti fruibili nel modello F24	Cedibilità dei crediti					
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche	Non cedibile
2023	260,00	462.239,20	22.049,70	0,00	20.236,00	0,00	442.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice tributo 7712 - SCONTO ECOBONUS ART. 121 DL N. 34-2020													
Anno di riferimento	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Crediti fruibili nel modello F24	Cedibilità dei crediti					
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche	Non cedibile
2025	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	260,00	469.606,70	22.049,70	0,00	20.536,80	0,00	0,00	449.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	7.367,50	0,00	0,00	300,80	0,00	0,00	7.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.600,00**	**4.696.067,00**	**220.497,00**	**0,00**	**205.368,00**	**0,00**	**442.003,20**	**4.048.695,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 7716 - SCONTO RISTRUTT. ART. 121 DL N. 34-2020													
Anno di riferimento	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Crediti fruibili nel modello F24	Cedibilità dei crediti					
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche	Non cedibile
2023	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	28.200,40	110,00	0,00	2.965,20	0,00	0,00	25.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**282.004,00**	**1.100,00**	**0,00**	**29.652,00**	**0,00**	**25.235,20**	**227.116,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anno di riferimento	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Crediti fruibili nel modello F24	Cedibilità dei crediti					
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile solo ai propri correntisti non consumatori da banche	Non cedibile
Totali	**2.600,00**	**4.993.899,00**	**221.597,00**	**0,00**	**235.020,00**	**0,00**	**468.616,90**	**4.275.812,60**	**14.449,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tutti gli importi sono espressi in euro

Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Torna al portale
(https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/home)

Piattaforma cessione crediti

Utente: **CSGMRN67A14C111D**
CASAGRANDE MARINO

Esci

Ti trovi in: Home > Monitoraggio crediti non tracciabili

Monitoraggio crediti non tracciabili

(*) Se si dispone di crediti 'tracciabili' e 'non tracciabili' con lo stesso codice tributo, gli importi presenti nelle colonne della sezione 'Credito compensato nel modello F24' sono riferiti sia ai crediti 'tracciabili' che a quelli 'non tracciabili'.

Tutti gli importi sono espressi in euro

Codice tributo 6890 - CESSIONE CREDITO ECOBONUS ART. 14 D.L. N. 63/2013																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2021	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,40	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,40	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,40	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	19.952,40	3.284,90	0,00	19.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**199.524,00**	**32.849,00**	**0,00**	**139.666,80**	**0,00**	**0,00**	**59.857,20**	**59.857,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 6908 - SCONTO ECOBONUS ART. 10 COMMA 1 D.L. N. 34/2019																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2019	0,00	13.554,80	0,00	0,00	13.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	13.554,80	0,00	0,00	13.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13.554,80	0,00	0,00	13.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	13.554,80	0,00	0,00	13.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	13.554,80	0,00	0,00	13.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**67.774,00**	**0,00**	**0,00**	**67.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 6922 - ECOBONUS CEDUTO ART. 121 DL N. 34-2020																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2021	0,00	141.520,60	357,50	0,00	27.741,00	23.496,96	0,00	113.779,60	113.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	944.057,50	4.005,50	0,00	840.326,49	32.506,15	0,00	102.253,28	102.253,28	1.477,73	1.477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	966.216,98	58.847,39	0,00	11.140,79	11.140,79	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.357,77	58.847,39	0,00	0,00	0,00	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.357,77	58.847,39	0,00	0,00	0,00	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.357,77	58.847,39	0,00	0,00	0,00	1.092,03	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.357,78	58.847,38	0,00	0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.357,78	58.847,38	0,00	0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.357,78	58.847,38	0,00	0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	978.449,80	5.250,80	0,00	977.654,92	58.847,39	0,00	0,00	0,00	794,88	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	836.929,20	4.893,30	0,00	836.134,32	35.350,43	0,00	0,00	0,00	794,88	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	34.392,30	1.245,30	0,00	34.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**9.784.498,00**	**52.508,00**	**0,00**	**9.546.612,66**	**562.132,63**	**0,00**	**227.173,67**	**227.173,67**	**10.711,67**	**10.711,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 6926 - RISTRUTTURAZIONE CEDUTO ART. 121 DL N. 34-2020																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2022	0,00	13.561,60	180,00	0,00	12.389,70	0,00	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.579,59	323,00	0,00	415,01	415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	13.994,60	180,00	0,00	13.994,60	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**139.946,00**	**1.800,00**	**0,00**	**138.359,09**	**2.907,00**	**0,00**	**1.586,91**	**1.586,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 7702 - CESSIONE ECOBONUS ART. 121 DL N. 34-2020																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2022	0,00	23.665,80	1.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,80	23.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,90	37.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	36.079,40	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.079,40	0,00	36.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	12.413,60	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,60	0,00	12.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**360.794,00**	**20.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.123,70**	**61.123,70**	**301.048,80**	**0,00**	**301.048,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 7706 - CESSIONE RISTRUTT. ART. 121 DL N. 34-2020																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2022	0,00	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,90	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**4.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681,20**	**681,20**	**3.881,80**	**0,00**	**3.881,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 7712 - SCONTO ECOBONUS ART. 121 DL N. 34-2020																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2022	0,00	0,00	1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	470.023,03	470.023,03	3.651,36	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	32.410,70	1.073,40	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.671,19	31.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	32.410,70	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.059,70	32.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**324.107,00**	**10.734,00**	**0,00**	**7.006,59**	**0,00**	**0,00**	**470.023,03**	**470.023,03**	**289.080,58**	**289.080,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Codice tributo 7716 - SCONTO RISTRUTT. ART. 121 DL N. 34-2020																	
Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
2023	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,20	26.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**7.470,00**	**0,00**	**0,00**	**26.065,20**	**26.065,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anno	Crediti ricevuti			Crediti ceduti			Credito compensato nel modello F24 (*)			Credito utilizzabile nel modello F24	Cedibilità dei crediti						
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE		Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati	Cedibile tre volte a soggetti qualificati	Cedibile due volte a soggetti qualificati	Cedibile una volta a soggetti qualificati	Cedibile più volte a chiunque	Cedibile una volta a chiunque	Non cedibile
Totali	**0,00**	**10.889.506,00**	**118.789,00**	**0,00**	**9.906.889,14**	**565.039,63**	**0,00**	**846.510,91**	**846.510,91**	**604.722,85**	**299.792,25**	**304.930,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tutti gli importi sono espressi in euro

(*) Se si dispone di crediti 'tracciabili' e 'non tracciabili' con lo stesso codice tributo, gli importi presenti nelle colonne della sezione 'Credito compensato nel modello F24' sono riferiti sia ai crediti 'tracciabili' che a quelli 'non tracciabili'.

Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate